

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 Data 29/11/2017	Oggetto:Trasferimento raccolta differenziata al Cogesa Spa
--	---

L'anno duemiladiciasette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	Paglia Berardino	X	
2	Di Santo Antonio	X	
3	Boccia Odorisio	X	
4	Tatti Tonino	X	
5	De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6	Tesei Rosella	X	
7	Cadelago Mariangela	X	
8	Boccia Gian Luca	X	
9	Boccia Domenico	X	
10	Gizzi Marcello	X	
11	Cimini Cesidio	X	
Assegnati	n.	Presenti n. 11	
In carica	n.	Assenti n. 0	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. ssa Parisi Anna

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199;
- La suprema Corte ha inoltre statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma - escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D. Lgs. n. 267/2000) - deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
- In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:
 - a. con gara per l'individuazione del concessionario;
 - b. con gara c.d. "a doppio oggetto" nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista;
 - c. mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".
- Pertanto, a mente della normativa comunitaria vigente, gli enti locali, anche in forma associata, possono affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- Il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, all'art. 34, commi 20 e 2 ha disposto che, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".
- La Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico".
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 5 ha previsto che :

"1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto

pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...]

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un *appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.*

VISTO il comma 1 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ai sensi del quale :
"1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3".

CONSIDERATO CHE l'ANAC ha approvato, con delibera n. 235 del 17/02/2017, le linee guida n. 7, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016*" e che tuttavia, pur essendo entrate in vigore il 29 marzo u.s., le stesse troveranno applicazione solo a far data dal 30 ottobre p.v. e pertanto, fino al periodo indicato in precedenza è possibile continuare ad effettuare affidamenti *in house* nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE, data l'orografia del territorio, il numero di utenze servite, le caratteristiche stesse del servizio integrato dei rifiuti (come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica), sussistono evidenti ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva, ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.L. n. 138/2011, ritenendo che nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Opi è socio detentore di n. 1 azione in Cogesa S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti locali ed ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13/06/2017 è stato approvato lo "Schema di Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 fra gli enti locali soci di Cogesa S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società" e che la Convenzione in questione è stata sottoscritta in data 29/10/2014 da tutti i Comuni Soci del Cogesa S.p.A. Pertanto il Comune si è dotato degli strumenti necessari per procedere all'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti a Cogesa S.p.A.;

PRESO ATTO della Delibera Assembleare n. 5/2016 del 29/12/2016 con cui il COGESA S.p.a. ha adeguato il proprio Statuto all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" in modo da rendere evidente la integrazione della fattispecie dell'affidamento *in house* anche nel sopravvenuto regime del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

CONSIDERATO CHE :

- l'attività indicata nell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. rientra tra le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il punto 4.5 dell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- il punto 7.3 dell'art. 7 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è ad esclusivo capitale pubblico e con la deliberazione di C.C. n. 14 del 25 maggio 2017 è stato approvato il regolamento su controllo analogo congiunto nei confronti della Società COGESA S.p.A.;

CONSIDERATO CHE nel con delibera Assembleare n. 2.1 del 29/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017, con la quale il COGESA s.p.a., ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.lgs. 50/20156, in base a proiezioni dell'attività, dimostra il rispetto della misura dell'attività e ritenuta tale proiezione credibile.

VISTO il comma 2 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale : *“2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

CONSIDERATO che al fine dell'effettivo affidamento, questo Comune è chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179/2012 , convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed inviarla all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

VISTO

- La Relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, All. A., redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 D.L. n. 179/2012 ss.mm.ii., composta da:
 - a. All. A 2: Relazione redatta dalla soc. Cogesa S.p.A.
 - b. All. A1: Relazione redatta dal Comune di Opi nella quale si da' opportunamente conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta di affidamento dei servizi “in house” a Cogesa S.p.A. di Sulmona, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, considerato che sono previste compensazioni economiche e si riporta inoltre l'analisi di efficienza ed economicità della scelta;
- Il preventivo di servizio e lo schema di contratto di affidamento del servizio allegati alla presente (All. B e all. C) redatti in conformità con le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla corretta gestione dei rifiuti solidi urbani e affidamento del ciclo integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che la L. R. Abruzzo n. 36/2013 prevede che gli affidamenti da effettuarsi dovranno tener conto nella durata, delle funzioni dell'AGIR, con particolare riferimento all'art.17 della L.R. 36/2013 comma 1” I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 “ e comma 13 e 14 “ -13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. -14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”.

DATO ATTO che non ha ancora avuto luogo l'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR e che, pertanto, trova applicazione la legge regionale n. 36/2013, art. 17, a norma del quale i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa

comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'*articolo 4* della medesima legge regionale

CONSIDERATO che il servizio in oggetto, in quanto servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presuppone l'organizzazione e la gestione complessive ed unitarie di tutte le relative fasi (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti), si dà atto sin d'ora che, per ragioni di complessiva convenienza economica connaturate al suddetto servizio, il graduale passaggio alla modalità di raccolta da stradale in domiciliare sarà gestito in continuità dall'affidataria *in house* la quale applicherà la relativa tariffa tenuto conto della natura unitaria del servizio affidatole dall'Ente e delle tariffe complessivamente applicate per le altre fasi del servizio integrato.

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, riferito all'oggetto della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e segg. della L. 241/90 è il Responsabile del Servizio dell'Area Finanziaria.

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica richiesto a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole del revisore dei conti;

DELIBERA

1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – "*Affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Villetta Barrea (All. A)*, risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata e che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 7 del 17/02/2017, vi sono i presupposti legittimanti l'affidamento *in house* prescritti nell'articolo 5 del medesimo decreto, in particolare quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5.
3. Di approvare il preventivo di servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti (All. B.) il quale prevede un costo annuo di 72.000,00 Euro per i tre comuni associati in convenzione ex art. 30 Tuel (Villetta Barrea-Civitella Alfedena e Opi) e di Euro 23.400 oltre IVA come per legge per il Comune di Opi;
4. Di prendere atto che, oltre ai costi per la raccolta e trasporto dei rifiuti è previsto un onere per lo smaltimento dei rifiuti determinato come di seguito:

Codice CER	Costo a tonnellata
CER 20 03 01	115,00 €/ton
CER 15 01 06	100,00 €/ton

CER 15 01 07	10,00 €/ton
CER 20 01 01	30,00 €/ton
CER 15 01 01	50,00 €/ton
CER 20 03 07	200,00 €/ton

5. Di approvare lo schema di contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana (All. C.).
6. Di confermare il conferimento per il trattamento e lo smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti raccolti agli impianti del Cogesa S.p.A. con costi determinati sulla base dei quantitativi conferiti ed ai prezzi determinati annualmente dalla società, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali
7. Di affidare alla società Cogesa S.p.A. il ciclo integrato dei rifiuti secondo le modalità dell'*in house* per le motivazioni espresse nella sopracitata relazione e nelle modalità e condizioni di cui agli allegati elaborati tecnici-amministrativi (All. B. e All. C) per una durata di anni 5 e con decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2022, e comunque sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36.]
8. Di prendere atto che il costo annuo complessivo dell'affidamento ai valori attuali che verrà annualmente coperto attraverso la TARI (tariffa rifiuti).
9. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari ad impegnare la spesa sul bilancio comunale ed al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione del contratto nonché l'adozione degli atti gestionali connessi e conseguenti alla presente Deliberazione
10. Di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Opi e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – "*Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati,*" all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, tramite PEC all'indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
11. Trasmettere copia della presente al Cogesa S.p.A. di Sulmona tramite PEC a cogesaS.p.A..sulmona@legalmail.it.
12. Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Con voti:

Favorevoli:8

Contrari :3 (Boccia Domenico, Cimini Cesidio, Gizzi Marcello)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
Geom. Del Principe Mario

Parere di regolarità contabile
La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa D'addezio Cecilia

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Imma Gaur

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 6792

li 27.12.2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

Bertin. Gaur

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Imma Gaur
